

Prot.n.195/16-na
Circ.n.57/16

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali
Ai Consiglieri nazionali

Roma, 30 novembre 2016

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia - anno scolastico 2017/2018

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – ha emanato, in data 15 novembre 2016, la C.M. 10, prot. 12918, relativa alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018.

Il termine di scadenza è fissato al 6 febbraio 2017.

Per le scuole paritarie, come è noto, e da sempre, il termine ha carattere indicativo.

In riferimento all'obbligo delle iscrizioni on line, si conferma che **“sono escluse da tale procedura le iscrizioni alle scuole dell'infanzia”**.

Allo scopo di fornire utili indicazioni ai responsabili delle scuole dell'infanzia federate, si trascrivono alcuni passi significativi della citata C.M.

*“... possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiano entro il **31 dicembre 2017** il terzo anno di età.*

*Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il **30 aprile 2018**. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al **30 aprile 2018**.*

*Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il **31 dicembre 2017**, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.*

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 89/2009:

- *alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;*
- *alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;*
- *alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.”*

Per quanto attiene alle Sezioni primavera la circolare non dà nessuna comunicazione in merito all'attivazione o al funzionamento per l'anno scolastico 2017/2018.

Sarà nostra cura dare immediata comunicazione di successive indicazioni.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione dei responsabili delle singole scuole dell'infanzia paritarie (gestori, coordinatrici...) sui seguenti aspetti particolari:

- in caso di accoglienza di alunni "anticipatari" vanno attentamente valutate le condizioni di cui ai punti precedentemente indicati e riportati nella presente circolare, accordando la precedenza ai bambini più "grandi";

- lo specifico riferimento del Ministero al D.P.R. 89/2009 - art. 2, comma 5, ovvero all'orario di funzionamento delle scuole (... **di norma**, pari a 40 ore settimanali: su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/2004 che si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.) è diretto alla scuola statale.

Le FISM provinciali sono pregate di fornire alle scuole la consulenza necessaria.

Cordiali saluti.

Il Segretario nazionale aggiunto

dott. Antonio Trani



Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano



Allegato:

Circolare MIUR n. 10 del 15/11/2016